REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1977

relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato durante la campagna 1975/1976 rilevanti quantitativi di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento [3], ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato comunitario degli oli d'oliva;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1862/77 della Commissione, del 12 agosto 1977, relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano [4], tale organismo ha messo in vendita il 9 e il 10 settembre 1977 circa 20 000 tonnellate di olio d'oliva di tutte le qualità;

considerando che soltanto un modesto quantitativo di tali oli è stato venduto; che, nell'attuale situazione del mercato, è opportuno procedere ad una nuova vendita degli oli rimasti invenduti e di un quantitativo di circa 14 000 tonnellate tuttora detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che, date le caratteristiche del mercato, occorre procedere alla vendita mediante gara;

considerando che, per evitare qualsiasi rischio di perturbazione del mercato, è opportuno limitare la quantità massima che può essere aggiudicata ad uno stesso operatore partecipante alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo », in appresso denominato AIMA, mette in vendita mediante gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 1226/77:

a) i quantitativi di olio d'oliva non aggiudicati nell'ambito della vendita effettuata in data 9 e 10 settembre 1977 conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1862/77;

b) gli altri quantitativi di olio d'oliva ancora detenuti dall'organismo d'intervento italiano alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

provenienti dagli interventi della campagna oleicola 1975/1976.

Articolo 2

La pubblicazione del bando di gara relativo alle quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera a), ha luogo il 24 settembre 1977.

La pubblicazione del bando di gara relativo alle quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera b), ha luogo il 28 settembre 1977.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse dall'AIMA presso la propria sede, via Palestro 81, Roma, Italia.

Articolo 3

Le offerte, che per quanto riguarda l'olio lampante si riferiscono a 5° d'acidità e per l'olio di sansa a 15° d'acidità, devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma, Italia, entro e non oltre le ore 14 (ora locale) del

— 28 settembre 1977 se riguardano le quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera a),

— 4 ottobre 1977 se riguardano le quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera b).

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
[3] GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20.
[4] GU n. L 207 del 13. 8. 1977, pag. 37.

L'organismo d'intervento comunica senza indugio alla Commissione lo stato delle offerte ricevute.

Articolo 4

Sulla base delle offerte ricevute è fissato un prezzo minimo per qualità secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

La vendita delle quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera a), è effettuata dall'AIMA il 7 ottobre 1977.

La vendita delle quantità di olio d'oliva di cui all'articolo 1, lettera b), è effettuata dall'AIMA il 13 ottobre 1977.

L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 6

La cauzione è fissata a :

— 10 000 Lit per 100 kg di olio d'oliva extra vergine ;
— 8 000 Lit per 100 kg di olio d'oliva vergine fino e corrente ;
— 7 000 Lit per 100 kg di olio d'oliva vergine lampante ;
— 5 000 Lit per 100 kg di olio di sansa di oliva.

Articolo 7

L'indennità di magazzinaggio è di 1 000 Lit/100 kg.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH